

## SCADENZARIO

**!** Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

## MESE DI GENNAIO ●●●

**10 MERCOLEDÌ**  
OLIO

**Invio telematico dati molitura e trasformazione olive da tavola.** Le imprese di trasformazione delle olive da tavola, e per ora anche i frantoi, devono trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente.

Maggiori informazioni sono disponibili sul portale dell'olio d'oliva all'interno del sito [www.sian.it](http://www.sian.it); si vedano anche i numerosi articoli sull'olio pubblicati sulle pagine della nostra rivista.

**15 LUNEDÌ**  
IVA

**Fatturazione differita per consegne di dicembre.** Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l'operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione; la fattura differita deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.

Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le fatture relative a consegne o spedizioni di beni effettuate nel mese di dicembre; tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di dicembre, anziché al mese di gennaio.

Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese di dicembre a uno stesso cliente, è possibile emettere entro oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato determinato nel mese di dicembre ai sensi del dm 15-11-1975.

**Registrazione fatture acquisti intracomunitari.** Le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate nel registro delle vendite, e anche nel registro degli acquisti ai fini della detrazione Iva, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento e con riferimento al relativo mese.

Qualora non siano pervenute entro il mese di dicembre le fatture relative ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese di ottobre, entro oggi deve essere emessa

## ATTENZIONE

Le scadenze potrebbero subire modifiche e/o integrazioni a seguito dei provvedimenti di fine 2017. ●

apposita autofattura da registrare entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.

Si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 12/E del 3-5-2013 consultabile sul sito [www.agenziaentrategov.it](http://www.agenziaentrategov.it)

**Registrazione fatture con importi inferiori a 300 euro.** I contribuenti Iva, per le fatture emesse nel corso del mese precedente di importo inferiore a 300 euro, possono entro oggi registrare, al posto di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale vanno indicati i numeri delle singole fatture, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

Il limite da non superare per avvalersi di tale dubbia semplificazione è stato aumentato da 54,94 a 300 euro con il decreto legge n. 70 del 13-5-2011, in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 12-7-2011).

Si veda anche la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 80/E del 24-7-2012 consultabile sul sito [www.agenziaentrategov.it](http://www.agenziaentrategov.it)

## IVA CESSIONI AL MINUTO

**Registrazione corrispettivi.** Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta/fattura fiscale o scontrino fiscale, possono effettuare entro oggi, anche con un'unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente. È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.

## IVA AGRITURISMO

**Registrazione ricevute fiscali.** Le aziende agricole che svolgono anche attività agrituristica con contabilità separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un'unica registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese precedente.

**16 MARTEDÌ**  
IVA

**Liquidazione mensile di dicembre.** Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell'imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di dicembre, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 genna-

io per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di dicembre o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (dm 15-11-1975) qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di dicembre. L'eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere determinata con regole diverse secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o normale). Per quanto riguarda il regime speciale agricolo si ricorda che con dm 26-1-2016 (*Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17-2-2016) sono state aumentate, con effetto dall'1-1-2016, le percentuali di compensazione del latte, dei bovini e dei suini, come più dettagliatamente spiegato nell'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 19/2016 a pag. 31; mentre l'aumento della percentuale del latte è a regime, per le aliquote dei bovini e dei suini la legge di stabilità 2017 ne ha previsto l'aumento anche per il 2017 e con dm 27-1-2017 (*Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17-3-2017) sono state confermate nella misura del 2016, come già anticipato nel riquadro de *L'Informatore Agrario* n. 12/2017 a pag. 30.

Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse all'agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/1972) l'imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell'Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e n. 6/E del 16-2-2005.

Se l'imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Per alcuni chiarimenti sull'applicazione del regime Iva agricolo si vedano anche le circolari dell'Agenzia delle entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007, entrambe individuate con il n. 1/E, e quanto pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 8/2011 a pag. 29. Per quanto concerne i nuovi limiti per optare per la liquidazione trimestrale si veda l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 4/2012 a pag. 30.

**Registrazione acquisti.** Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell'imposta nella liquidazione relativa al mese di dicembre. L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nella relativa scadenza.

## IRPEF

**Ritenute d'acconto.** Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese precedente sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti, comprese le addizionali all'Irpef (regionale e comunale) che riguardano la rata relativa

all'anno 2016 ovvero i conguagli di fine rapporto effettuati nel mese precedente. Si ricorda che i datori di lavoro, alla fine dell'anno, devono ricalcolare l'imposta sul totale dei compensi percepiti da ogni singolo dipendente, tenendo conto delle detrazioni previste dalla legge e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef. Dalla differenza tra l'imposta dovuta per l'anno 2017 e l'imposta già trattenuta, si ottiene l'importo a conguaglio che si deve eventualmente versare o recuperare. Nel caso che, durante il rapporto di lavoro, il datore di lavoro, a richiesta del sostituto, abbia operato le ritenute d'imposta in base a un'aliquota più elevata di quella derivante dal ragguglio al periodo di paga degli scaglioni annui di reddito, si veda la risoluzione del Ministero delle finanze n. 199/E del 30-11-2001.

Si ricorda inoltre che è possibile effettuare il conguaglio fino a due mesi dopo la fine dell'anno; pertanto, qualora i datori di lavoro non siano stati in grado di effettuare le operazioni di conguaglio entro il 31-12-2017, lo possono fare in gennaio o comunque entro febbraio 2018, con conseguente spostamento al 16 febbraio o al 16 marzo dei termini per il versamento delle ritenute.

È opportuno rammentare che l'eventuale spostamento fino al 28-2-2018 delle operazioni di conguaglio va operato con riferimento agli emolumenti corrisposti (criterio di cassa) fino al 31-12-2017, e alle ritenute operate fino a tale data e di conseguenza versate entro oggi. Tuttavia, è consentito includere nelle operazioni di conguaglio anche gli emolumenti relativi al 2017 corrisposti entro il 12-1-2018.

Il versamento dell'imposta dovuta si deve effettuare con il modello F24 telematico. È opportuno consultare, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 2/E del 3-1-2005 e n. 10/E del 16-3-2005.

## CONDOMINI

**Versamento ritenuta 4%.** Scade il termine per il versamento, con il modello F24, della ritenuta del 4% operata dai condomini, quali sostituti d'imposta, sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

Con l'art. 1, comma 36, della legge n. 232 dell'11-12-2016 (S.O. n. 57 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21-12-2016) è stato previsto che il versamento si effettua quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunge l'importo di 500 euro. Tuttavia, il condominio è comunque obbligato al versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l'importo di 500 euro, tenendo presente i chiarimenti forniti con la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 8/E del 7-4-2017.

Per i codici di versamento da utilizzare

si veda la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 19/E del 5-2-2007.

I condomini che intendono avvalersi della detrazione d'imposta del 50% (in certi casi del 70, 75, 80 e 85%) per le ristrutturazioni edilizie, o della detrazione d'imposta del 65% (in certi casi del 70 e 75%) per gli interventi di risparmio energetico, non devono operare la ritenuta del 4% come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 40/E del 28-7-2010.

## ACCISE

**Versamento imposte.** I soggetti che fabbricano e immettono in consumo determinati prodotti soggetti ad accisa (a esempio gli spiriti) devono entro oggi effettuare il versamento, con il modello F24 telematico, delle imposte dovute sui prodotti immessi in consumo nel mese precedente.

## INPS (GESTIONE EX SCAU)

**Versamento contributi cd e iap.** Scade il termine per effettuare il versamento della quarta rata relativa ai contributi previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, nonché degli imprenditori agricoli professionali, dovuti per l'anno 2017, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da varie avversità; per quanto riguarda lo sgravio contributivo per i nuovi iscritti under 40 si vedano i chiarimenti forniti dall'Inps con le circolari n. 85 dell'11-5-2017 e n. 164 del 3-11-2017, consultabili sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it), e gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 19/2017 a pag. 30 e n. 41/2017 a pag. 33. Dal 2016 l'Inps non invia più la comunicazione con i dati da riportare nei modelli F24 per ogni rata di pagamento in quanto sono disponibili nel nuovo «cassetto previdenziale per autonomi agricoli» accessibile sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) da parte dei singoli utenti in possesso del pin e degli intermediari abilitati appositamente delegati; per questa novità informatica si vedano gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 14/2016 a pag. 33 e n. 25/2016 a pag. 30.

Si ricorda che la nuova figura dell'imprenditore agricolo professionale (iap), istituita con il decreto legislativo n. 99 del 29-3-2004 (Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22-4-2004) modificato con decreto legislativo n. 101 del 27-5-2005 (Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15-6-2005), ha sostituito la previgente figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale (iatp) a decorrere dal 7-5-2004; si vedano al riguardo le circolari Inps n. 85 del 24-5-2004, n. 100 dell'1-7-2004 e n. 48 del 24-3-2006.

Si fa presente che i contributi previdenziali possono essere gravati di un ulteriore contributo associativo sindacale a favore delle organizzazioni agricole rappresentative a livello nazionale; tale contributo aggiuntivo non è obbligatorio per legge ed è quindi possibile revocare la delega alla riscossione a suo tempo ac-

cordata all'organizzazione sindacale la quale provvederà a segnalarlo all'Inps. Nei casi in cui risulti non dovuto il contributo sindacale per mancanza dei presupposti, gli interessati possono ottenere il rimborso delle somme erroneamente trattenute inoltrando la richiesta tramite le associazioni sindacali.

La scadenza vale anche per i contributi 2017 dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari. Per la misura dei contributi dovuti per l'anno 2017 e per altre informazioni si vedano la circolare Inps n. 96 del 31-5-2017 e gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 21/2017 a pag. 30, n. 22/2017 a pag. 29 e n. 40/2017 a pag. 29.

## INPS

**Versamento contributo mensile pescatori autonomi.** I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge n. 250 del 13-3-1958 (Gazzetta Ufficiale n. 83 del 5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono obbligati a versare all'Inps un contributo mensile commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento unificato F24, nella forma online per i soggetti titolari di partita Iva, secondo le istruzioni ricevute dall'Inps.

Per la contribuzione dovuta per l'anno 2017 e per le modalità di calcolo si veda la circolare Inps n. 72 del 14-4-2017 consultabile sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it)

**Versamento contributi lavoratori dipendenti.** Scade il termine per versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente; entro fine mese dovrà essere trasmessa all'Inps in via telematica la denuncia Uniemens nella quale confluiscono le informazioni sui contributi e sulle retribuzioni (ex modelli DM10 ed Emens).

**Contributo previdenziale per l'iscrizione alla Gestione separata.** Scade il termine per versare all'Inps il contributo previdenziale straordinario trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il reddito annuo fiscalmente imponibile derivante da tali attività supera 5.000 euro, nonché agli associati in partecipazione.

Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo.

Per l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata si veda, tra gli altri, il messaggio Inps n. 36780 dell'8-11-2005.

Le aliquote contributive dovute per il

2017 alla Gestione separata, come comunicato dall'Inps con circolare n. 21 del 31-1-2017 parzialmente modificata con circolare n. 115 del 19-7-2017, entrambe consultabili sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it), sono complessivamente stabilite nelle misure seguenti:

- 25,72% (nel 2016 era 27,72%) per i lavoratori autonomi con partita Iva non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 33,23% dall'1-7-2017 (era 31,72% nel 2016 e 32,72% fino al 30-6-2017), per tutti gli altri soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 24% (invariata rispetto al 2016) per i soggetti cosiddetti «coperti» cioè titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, con le limitazioni elencate dall'Inps nella circolare n. 99 del 22-7-2011 e nel messaggio n. 709 del 12-1-2012 consultabili sempre sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) dove è possibile trovare molte altre informazioni sull'argomento.

Si ricorda che i rapporti di lavoro soggetti alla Gestione separata Inps sono stati interessati negli ultimi anni da diversi interventi modificativi, oggetto di numerosi articoli pubblicati su questa rivista, tra i quali quello attuato con l'art. 1, commi 491 e 744, della legge n. 147 del 27-12-2013 (S.O. n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27-12-2013).

## DIVIDENDI E UTILI

**Versamento ritenute.** Le società di capitali, comprese le cooperative a responsabilità limitata, devono versare entro oggi, con il modello F24 telematico, le ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente (ottobre-dicembre) nonché le ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo.

## 17 MERCOLEDÌ RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposte e tributi entro 30 giorni. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno pagato entro il 18 dicembre scorso, in tutto o in parte, la 2ª rata a saldo dell'Imu e/o della Tasi dovute per l'anno 2017;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 18 dicembre scorso, in tutto o in parte, l'imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di novembre;
- i sostituti d'imposta che non hanno effettuato entro il 18 dicembre scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di novembre sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i datori di lavoro che non hanno versato entro il 18 dicembre scorso, in tutto o in parte, l'acconto dell'imposta sostitutiva

dovuta sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto (tfr).

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione dell'1,5% (un decimo della sanzione normale del 30% ridotta della metà) e con gli interessi di mora dello 0,1% rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.

Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro il 2-1-2018 tenuto conto delle festività) è possibile avvalersi del ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,1% (un quindicesimo della sanzione già ridotta all'1,5%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti.

*A cura di*  
**Paolo Martinelli**



Per ulteriori informazioni:  
[www.informatoreagrario.it/ita/Scadenzario](http://www.informatoreagrario.it/ita/Scadenzario)

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.